

Pubblicato il 15/04/2023

N. 01489/2023 REG.PROV.CAU.

N. 03372/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 3372 del 2023, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carmine Rucireta, Pasquale Procacci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, Prefettura di Bari - Ufficio Territoriale del Governo, Questura di Bari, non costituiti in giudizio;

per la riforma

del decreto cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-, resa tra le parti

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

Considerato che la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato si è consolidata, salvo rare eccezioni che comunque attenevano a presupposti non ricorrenti in questa fattispecie, nel senso della non appellabilità del decreto cautelare emesso dal Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale in considerazione del dato testuale del vigente art. 56 comma 2 del codice del processo amministrativo che dichiara detto decreto “non impugnabile”; Ritenuto pertanto che l’istanza di parte appellante è inammissibile; Ritenuto che va disposta l’estinzione del presente giudizio poiché il codice del processo amministrativo non prevede neppure che vada fissata una camera di consiglio collegiale quando sia proposto appello avverso un decreto monocratico cautelare.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l’appello in epigrafe e dispone l’estinzione del giudizio.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma il giorno 15 aprile 2023.

Il Presidente

Michele Corradino

IL SEGRETARIO